


Pubblicato il 10/05/2024

N. 09231/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 02286/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2286 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Esperia Tv S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo sito in Campobasso, via F. Crispi n. 4;

***contro***

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

di Gruppo Editoriale Trentino S.r.l., non costituito in giudizio;

***e con l'intervento di***

***ad opponendum:***

Associazione Tv Locali e Espansione S.r.l., in persona dei rispetti legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Tommaso Di Nitto,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 24;

A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) RADIO TV, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Loiodice, Carlo Edoardo Cazzato e Marta Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Ombrone n. 12;

***per l'annullamento, previa sospensione***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, AOO\_COM.REGISTRO\_UFFICIALE.I. 0246641 del 22 dicembre 2023, con cui il Direttore Generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, Divisione IV – emittenza radiotelevisiva. Contributi, ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai beneficiari come riportati negli allegati A e B, ai sensi dell'art. 5, co. 3 e 4, del d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146;
- nonché di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi, inclusi la relazione istruttoria nota prot. n. 245934 del 21 dicembre 2023 e, ove occorra, il decreto direttoriale del 6 ottobre 2023 prot. n. 194453, di approvazione della graduatoria provvisoria;
- nonché, ove mai occorra e prudenzialmente dell'art. 6, co. 2, del d.P.R. 146/2017;
- nonché, ove occorra, per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in relazione agli artt. 3, 24, 77, 103, 111, commi 1 e 2, Cost., 113, e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

nonché, in subordine, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni per violazione degli artt. 2, 3, 21, 41, Cost., e dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

per quanto riguarda i motivi aggiunti del 5 aprile 2024:

*per l'annullamento, previa sospensione cautelare*

- del Decreto n. 46 del 18 marzo 2024, mediante il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con atto a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per il Digitale, la connettività e le nuove tecnologie e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - Divisione X Emissione Radiotelevisiva. Contributi, ha annullato in autotutela il decreto direttoriale del 22 dicembre 2023 prot. n. 246641 e contestualmente approvato la nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse ai contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B;

- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, inclusa la relazione istruttoria di cui alla nota ministeriale prot. n. 57030 del 18 marzo 2024;

- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti gli atti di costituzione degli intervenienti indicati in epigrafe;

Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare con dichiarazione resa alla camera di consiglio del 7 maggio 2024;

Rilevato che gli atti impugnati si fondano su disposizioni (articoli 4-bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191), rilevanti ai fini della decisione, rispetto alle quali è stata sollevata questione di legittimità costituzionale con ordinanza della Sesta sezione del Consiglio di Stato n. 1280/24;

Ritenuta, pertanto, la necessità di disporre la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per la definizione di una questione avente carattere "pregiudiziale", avuto riguardo alla portata "normativa" delle decisioni della Corte costituzionale (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 22 marzo 2024, n. 4);

Ritenuto che non sussistono ragioni ostative alla sospensione *ex art.* 295 c.p.c., essendo stato instaurato il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione e non avendo le parti chiesto di poter interloquire davanti la Corte costituzionale (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 4/24 cit.);

Preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata con l'atto introduttivo del giudizio, di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 cod. proc. amm., il quale prevede che "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità";

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità, che dovranno essere osservate anche per i motivi aggiunti da ultimo depositati:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso, comprensivo di motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Detta richiesta dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento; le prescritte pubblicazioni dovranno avvenire nel termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- dà atto della rinuncia alla domanda cautelare;
- ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- sospende il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Valentino Battiloro**

**IL PRESIDENTE**  
**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**